

TAR Lazio (sede di Roma), 24 marzo 2023, n. 5166: rapporto tra valutazione preliminare di VIA e procedimento screening

Ai sensi dell'art. 6, comma 9, d. lgs. n. 152/2006 è facoltà del privato che presuma l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, richiedere all'Autorità competente la valutazione di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici (non sostanziali) finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali di progetti già autorizzati, al fine di verificare in via preventiva l'eventuale procedura ambientale da dover avviare (cd. valutazione preliminare), ivi compresa la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 d. lgs. n. 152/2006 (cd. *screening*).

La sentenza in analisi si sofferma sui rapporti tra la valutazione preliminare e lo *screening* sancendo che, laddove all'esito della valutazione preliminare l'Autorità competente ritenga che il progetto di variante non necessiti di *screening*, esso non debba essere successivamente sottoposto ad ulteriore verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 d. lgs. 152/2006. Viceversa si configurerebbe un'inutile superfetazione procedimentale del tutto pleonastica, in quanto la valutazione sulla verifica di assoggettabilità a VIA è già stata svolta ed esclusa in sede di valutazione preliminare.

Ricorda, inoltre, il Giudice amministrativo che la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è superflua ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche di carattere migliorativo che determinino una più efficace mitigazione del rischio ambientale.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202000814&nomeFile=202305166_01.html&subDir=Provvedimenti